



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale urgente n. 125 del 22 luglio 2015

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3880 al n. 3882) 2

Delibera Giunta regionale 17 luglio 2015 - n. X/3842

Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2015/2017 per adeguamento al IV livello del piano dei conti e variazioni al bilancio (d.lgs. 118/11 - d.lgs. 126/14 - l.r. 34/78 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 15° provvedimento. 3

Delibera Giunta regionale 17 luglio 2015 - n. X/3845

Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2015-2017, approvato con d.g.r. 2998 del 30 dicembre 2014, a seguito dell'approvazione della legge regionale 24 giugno 2015 n. 17 «Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità» e contestuale modifica della d.g.r.n. 3641 del 5 giugno 2015 10

Delibera Giunta regionale 17 luglio 2015 - n. X/3869

Modalità di funzionamento dei comitati di coordinamento del volontariato e di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato per la consulta regionale del volontariato (l.r. 16/2004, artt. 5.1 e 9 bis) 14

Delibera Giunta regionale 22 luglio 2015 - n. X/3882

Rendicontazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2014 secondo le tipologie di funzioni ed i valori economici stabiliti dalla d.g.r.n. X/1185 del 20 dicembre 2013 18

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

Decreto dirigente struttura 22 luglio 2015 - n. 6192

Legge regionale 19/2007 art. 7 ter - Assegnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole d'infanzia non statali e non comunali per l'anno scolastico 2014/2015 - 1° provvedimento impegno e liquidazione dell'importo di € 6.923.130,68= 29

D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione

Decreto dirigente struttura 21 luglio 2015 - n. 6150

Determinazioni in merito al programma Start Up e Re Start: rettifica al d.d. 1924 del 6 marzo 2014 e al d.d. 2980 del 8 aprile 2014 in merito al contributo Fase C «Servizi di affiancamento alle imprese» alla società Standbymi srls (ex Danzi Maria Emanuela) ID 45908595 69

Decreto dirigente struttura 22 luglio 2015 - n. 6195

POR FESR 2007-2013 - Linea di Intervento 1.1.2.1 - Azione A. Bando FRIM FESR 2011. Approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse (trentunesimo provvedimento attuativo del d.d.u.o.n. 6197/11) 71

D.G. Casa, housing sociale, EXPO 2015 e internazionalizzazione delle imprese

Decreto dirigente unità organizzativa 22 luglio 2015 - n. 6173

Manifestazione di interesse per gli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dell'art. 4 della legge n. 80/2014, ai sensi della d.g.r. 14 maggio 2015, n. 3577 - Riapertura dei termini di presentazione delle proposte 74

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 28 luglio 2015

D.g.r. 17 luglio 2015 - n. X/3869**Modalità di funzionamento dei comitati di coordinamento del volontariato e di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato per la consulta regionale del volontariato (l.r. 16/2004, artt. 5.1 e 9 bis)**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 12 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come successivamente integrata e modificata, che assegna alle Regioni le competenze in materia di Protezione Civile, attribuendo alle stesse compiti per lo svolgimento delle connesse attività di previsione, prevenzione e soccorso;
- il d.p.r. 8 febbraio 2001, n. 194 «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 9 novembre 2012, concernente «Indirizzi operativi per l'impiego del volontariato di protezione civile», finalizzata ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile;

Visti, altresì:

- la legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 e ss.mm.ii. «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile» e, in particolare, l'art. 5 (Volontariato di protezione civile) che, al comma 8, istituisce l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni, ai gruppi e ai volontari che ne fanno parte, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale;
- la d.g.r. VIII/5029 del 26 giugno 2007 «Istituzione del Tavolo permanente di consultazione istituzionale in materia di protezione civile. Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e l'Unione delle Province Lombarde»;
- la d.g.r. IX/220 del 8 luglio 2010, «Modalità di assegnazione dei contributi alle province per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di Protezione Civile. Riparto dei fondi relativi all'esercizio 2010» che, all'Allegato 2, dettaglia le attività assegnate alle Province in ambito di protezione civile, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 16/2004;
- il regolamento regionale 18 ottobre 2010, n. 9 «Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile (ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)»;

Vista, in particolare, la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 35 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015» e, specificatamente, l'art. 4 (Modifiche alla l.r. 16/2004 e norma di prima applicazione) che, tra l'altro, apporta le seguenti modifiche alla l.r. 16/2004:

- introducendo l'art. 5.1, istituisce in ogni provincia un Comitato di Coordinamento del Volontariato di protezione civile;
- modificando l'art. 9/bis, detta nuove modalità di designazione dei rappresentanti del volontariato nella Consulta Regionale di protezione civile;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della citata legge regionale 35/2014 attribuisce alla Giunta regionale la definizione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, sentite le province e le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale:

- le modalità di funzionamento dei Comitati di Coordinamento del Volontariato di protezione civile;
- le modalità di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato nella Consulta Regionale di protezione civile;

Preso atto che:

- la competente Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, ai fini dell'adempimento di cui sopra, ha coordinato un apposito gruppo di lavoro tecnico, composto anche da rappresentanti della Consulta Regionale del Volontariato di Protezione Civile e del Tavolo Tecnico permanente Regione - UPL, riunitosi nelle date del 25 febbraio, 10 marzo, 31 marzo e 16 giugno 2015;
- il documento tecnico predisposto dal gruppo di lavoro è

stato presentato nella seduta della Consulta Regionale del Volontariato di Protezione Civile del 25 giugno 2015, in occasione della quale sono state raccolte le osservazioni in merito, successivamente trasmesse a tutte le Province e alla Città Metropolitana di Milano con nota dell'Assessore alla Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione del 29 giugno 2015, prot. n. Y1.2015.0004688, al fine di acquisire anche le eventuali osservazioni di tali enti;

Visto il documento tecnico elaborato ai sensi dell'art. 4 della l.r. 35/2014, recante modifiche alla l.r. 16/2004, che tiene conto delle osservazioni presentate dalla Consulta Regionale del Volontariato di Protezione Civile, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano, recante:

- le modalità di funzionamento dei Comitati di Coordinamento del Volontariato provinciale;
- le modalità di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato nella Consulta Regionale di protezione civile;

Ritenuto di demandare alla competente Direzione Generale:

- la verifica dei requisiti previsti dal documento in questione, per quanto riguarda le modalità di funzionamento dei Comitati di Coordinamento del Volontariato provinciale, ove viene stabilito che gli organi di coordinamento del volontariato di protezione civile, autonomamente costituiti e in carica alla data di approvazione del documento stesso, possono continuare le attività fino al termine massimo di 18 mesi;
- l'adozione degli atti derivanti dall'approvazione del presente provvedimento, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati di Coordinamento del Volontariato e dei rappresentanti della sezione regionale dell'Albo, presso la Consulta Regionale di protezione civile;
- eventuali modifiche non sostanziali al documento di cui trattasi, sentiti i Soggetti interessati;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente:

- a. le modalità di funzionamento dei Comitati di Coordinamento del Volontariato provinciale;
- b. le modalità di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato nella Consulta Regionale di protezione civile;

2. di demandare alla competente Direzione Generale:

- la verifica dei requisiti previsti dal documento in questione, per quanto riguarda le modalità di funzionamento dei Comitati di Coordinamento del Volontariato provinciale, ove viene stabilito che gli organi di coordinamento del volontariato di protezione civile, autonomamente costituiti e in carica alla data di approvazione del documento stesso, possono continuare le attività fino al termine massimo di 18 mesi;
- l'adozione degli atti derivanti dall'approvazione del presente provvedimento, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati di Coordinamento del Volontariato e dei rappresentanti della sezione regionale dell'Albo, presso la Consulta Regionale di protezione civile;

3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano spese per Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ . _____

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO E DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA CONSULTA REGIONALE DEL VOLONTARIATO (L.R. 16/2004, ARTT. 5.1 E 9 BIS)**PREMESSA**

Il presente documento stabilisce in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2014 n. 35:

1. le modalità di funzionamento dei Comitati di Coordinamento del Volontariato (CCV), a seguito dell'istituzione degli stessi con l'articolo 5.1 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16, introdotto dalla l.r. 30 dicembre 2014, n. 35:

"Articolo 5.1 (Comitati di coordinamento del volontariato di protezione civile) Per ciascuna sezione provinciale dell'albo di cui all'articolo 5, comma 8, è istituito, a supporto dell'espletamento delle funzioni provinciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quale sede di raccordo, a livello provinciale, tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile e la Regione, un comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile, di durata triennale, composto dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte alle rispettive sezioni provinciali. La Giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale, definisce le modalità di funzionamento dei comitati";

2. le modalità di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno alla Consulta Regionale del Volontariato, in conformità alle modifiche apportate dalla stessa l.r. 35/2014 all'art. 9 bis della l.r. 16/2004:

"La Giunta regionale, sentite le province e le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'albo regionale, definisce le modalità di designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, lettere e) ed f)".

Le funzi

Le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 sono meglio specificate nell'Allegato 2 alla d.g.r. n. IX/220 del 8 luglio 2010.

1. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO PROVINCIALE**1.1 ORGANI**

Sono organi del Comitato di Coordinamento del Volontariato (di seguito "CCV"):

- Assemblea dei Delegati CCV
- Consiglio Direttivo, al cui interno sono individuati il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario

1.2 ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL CCV

L'Assemblea dei Delegati CCV (di seguito "Assemblea del CCV") viene costituita entro 18 mesi dalla data di approvazione del presente documento.

Nell'Assemblea del CCV sono rappresentate, di diritto, attraverso un proprio Delegato, democraticamente eletto tra i volontari iscritti, tutte le organizzazioni di volontariato (associazioni e gruppi comunali/intercomunali) iscritte in ciascuna sezione provinciale dell'Albo Regionale del Volontariato di protezione civile (di seguito "Albo Regionale").

I Delegati CCV hanno diritto di voto per tutte le competenze attribuite all'Assemblea del CCV.

La composizione del CCV viene modificata in modo automatico a seguito dell'iscrizione o cancellazione, disposta dalle competenti istituzioni, di una organizzazione di volontariato dalla relativa sezione provinciale.

Ad avvenuto insediamento, l'Assemblea del CCV elegge il Consiglio Direttivo del CCV (di seguito "Consiglio Direttivo"), di cui al punto 1.3, definendone le linee strategiche ed operative per la durata del mandato.

L'Assemblea del CCV si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, su decisione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea del CCV stessa.

La convocazione dell'Assemblea del CCV è disposta dal Presidente del CCV e viene inviata almeno sette giorni prima della seduta stessa, con l'ordine del giorno della seduta e l'indicazione del luogo di riunione, presso una sede messa a disposizione dalle istituzioni, o individuata dal Consiglio Direttivo medesimo.

Per la validità delle sedute dell'Assemblea del CCV è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; la seconda convocazione, da effettuarsi non prima delle successive 24 ore, è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le decisioni dell'Assemblea del CCV sono assunte a maggioranza semplice tra i presenti alla seduta e vengono riportate in una sintesi del verbale, trasmesso a tutte le organizzazioni ed alle istituzioni competenti.

I Delegati CCV possono essere sostituiti, ad opera delle organizzazioni di appartenenza, nei seguenti casi:

- dimissioni o decesso;
- ritiro della delega da parte dell'organizzazione medesima.

Ogni provvedimento di sostituzione dei Delegati CCV viene comunicato al Consiglio Direttivo e di conseguenza alle istituzioni competenti.

1.3 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO

Il Consiglio Direttivo è l'organo operativo del CCV ed ha durata triennale.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri, eletti tra i Delegati CCV appartenenti alle organizzazioni ritenute operative al momento della convocazione dell'Assemblea, secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente; il numero dei consiglieri

Serie Ordinaria n. 31 - Martedì 28 luglio 2015

è variabile, in proporzione al numero di organizzazioni di volontariato iscritte alla rispettiva sezione provinciale, secondo il seguente schema:

- fino a 7 membri fino a 50 organizzazioni iscritte;
- 9 membri fino a 100 organizzazioni iscritte;
- 11 membri oltre 100 organizzazioni iscritte.

Al fine di garantire la rappresentanza delle diverse componenti del mondo del volontariato, nel Consiglio Direttivo deve essere assicurata la presenza di almeno un rappresentante delle associazioni e dei gruppi comunali/intercomunali (di seguito "componenti").

Hanno pertanto diritto ad essere eletti nel Consiglio Direttivo i candidati delle due componenti che ottengono il maggior numero di voti, a prescindere dal risultato complessivo delle elezioni.

Nel caso in cui non siano presenti candidati per una delle due componenti, il Consiglio Direttivo può essere composto dai rappresentanti di una sola di esse.

La prima elezione del Consiglio Direttivo, in conformità a quanto stabilito al punto 1.2, si svolge entro 18 mesi dalla data di approvazione del presente documento.

La procedura per le successive elezioni deve essere avviata entro i 60 giorni precedenti alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente, che resterà in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, per non più di 30 giorni.

La prima elezione del Consiglio Direttivo si svolge alla presenza di un funzionario delle istituzioni competenti, in qualità di presidente della Commissione Elettorale. In seguito, il presidente della Commissione Elettorale viene designato dal Consiglio Direttivo tra i Delegati CCV non candidati.

Il presidente della Commissione Elettorale, a garanzia della regolarità del procedimento e della massima imparzialità e per lo spoglio delle schede di votazione, si avvale di una segreteria individuata tra i Delegati CCV non candidati.

Il Consiglio Direttivo, in occasione della seduta di insediamento, elegge democraticamente tra i suoi membri:

- un Presidente, che:
 - detiene la potestà di firma degli atti propri del CCV;
 - rappresenta il volontariato di protezione civile della propria provincia nei confronti delle istituzioni;
 - garantisce il corretto funzionamento del CCV e degli organi che lo compongono;
 - convoca le Assemblee;
- un Vice-Presidente, che affianca e/o sostituisce il Presidente nello svolgimento dei propri compiti;
- un Segretario, che si occupa della gestione degli aspetti amministrativi intercorrenti tra il CCV, le organizzazioni di volontariato e le istituzioni ed ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee del CCV.

Il risultato delle elezioni e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e delle cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario vengono ratificati dalle istituzioni competenti.

Il Consiglio Direttivo, al fine di meglio adattarsi alle esigenze dei diversi territori, può essere affiancato da gruppi di lavoro o staff, organizzati liberamente a livello provinciale.

Tutte le votazioni relative all'attività del CCV avvengono obbligatoriamente in forma palese.

Le votazioni relative alle persone devono essere in forma segreta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in una sede messa a disposizione dalle istituzioni oppure in altra sede autonomamente individuata e, di norma, è convocato con cadenza mensile dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

La convocazione, comunicata almeno sette giorni prima della seduta o, in caso di particolare urgenza, entro due giorni, contiene l'ordine del giorno. Per assicurare la trasparenza dell'attività dei CCV e la circolazione delle informazioni, viene predisposto apposito verbale scritto per ciascuna riunione del Consiglio Direttivo, inviato, in forma sintetica, a tutte le organizzazioni iscritte nella relativa sezione ed alle competenti istituzioni.

La Provincia, di intesa con il Consiglio Direttivo del proprio CCV, può convocare riunioni periodiche per concordare e condividere iniziative e proposte, per l'espletamento delle attività delegate alle province, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) della l.r. 16/2004.

La Regione convoca, almeno una volta l'anno, un'assemblea dei presidenti dei CCV, per la definizione delle linee di indirizzo comuni e lo scambio di proposte, idee e osservazioni.

1.4 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CCV

La sostituzione di uno o più componenti del Consiglio Direttivo può avvenire nei seguenti casi:

- dimissioni o decesso;
- approvazione di una mozione di sfiducia, votata a maggioranza dall'Assemblea per:
 - ✓ motivazioni sottoscritte dalla maggioranza dei Delegati CCV;
 - ✓ assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ogni provvedimento di sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo viene comunicato alle istituzioni competenti.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo dovesse rassegnare le dimissioni dalla carica, il Consiglio Direttivo procede con la sostituzione dello stesso, secondo la graduatoria dei primi non-eletti, garantendo la rappresentanza di entrambe le componenti delle organizzazioni iscritte.

Nel caso in cui le dimissioni dovessero riguardare il Presidente, il Vice-presidente o il Segretario, il Consiglio Direttivo, dopo la sostituzione del membro dimissionario, procede con il rinnovo delle cariche, dandone tempestiva comunicazione all'Assemblea ed alle istituzioni competenti.

La mozione di sfiducia del Consiglio Direttivo, di uno o più dei suoi membri, viene discussa nell'Assemblea, mediante contraddittorio tra le parti in causa, a cui segue la votazione della mozione.

L'approvazione della mozione comporta l'immediata decadenza dalla carica, con la sostituzione a beneficio dei primi non-eletti, secondo l'ordine delle preferenze ricevute, garantendo la presenza nel Consiglio Direttivo di entrambe le componenti delle organizzazioni iscritte.

In caso di sfiducia dell'intero Consiglio Direttivo, le istituzioni competenti, indicano nuove elezioni, da svolgersi entro 60 giorni dalla data di decadenza del Consiglio Direttivo.

1.5 LOGHI/DENOMINAZIONI

I CCV sono autorizzati all'uso dei loghi del Volontariato di protezione civile della Regione Lombardia.

La denominazione di ogni CCV è la seguente:

"Regione Lombardia - Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile Provincia/Città Metropolitana di", con acronimo "CCV-sigla della Provincia/Città Metropolitana".

Per i membri del Consiglio Direttivo è consentita l'apposizione sulla divisa di uno stemma con la dicitura "CCV-sigla della Provincia/Città Metropolitana", riportante il logo identificativo del CCV, riconducibile alla sezione dell'albo rappresentata. Il Consiglio Direttivo può autorizzare l'utilizzo del logo del CCV, in caso di assegnazione di particolari incarichi operativi, nell'ambito del CCV stesso, sino alla durata del mandato del Consiglio Direttivo stesso.

Non sono ammessi loghi, nomi o denominazioni diverse da quelle descritti.

1.6 NORMA TRANSITORIA

Nel caso in cui le caratteristiche degli organi di coordinamento del volontariato di protezione civile, autonomamente costituiti e in carica alla data di approvazione del presente documento, non siano in contrasto con quanto previsto dal documento stesso, con particolare riferimento alla democraticità della elezione degli organi direttivi, gli stessi potranno proseguire nella loro attività, per garantire la continuità operativa, sino all'elezione dei nuovi Consigli Direttivi dei CCV, da svolgere entro il termine indicato al punto 1.3.

MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SEZIONI PROVINCIALI E REGIONALI NELLA CONSULTA REGIONALE DEL VOLONTARIATO

I rappresentanti del volontariato nella Consulta Regionale del Volontariato di protezione civile (di seguito Consulta Regionale) sono designati dalle organizzazioni iscritte nelle rispettive sezioni dell'Albo e restano in carica per tutta la durata della Legislatura regionale.

2.1 RAPPRESENTANTI DELLE SEZIONI PROVINCIALI

Ogni Consiglio Direttivo dei CCV, in occasione della prima seduta, designa i due rappresentanti presso la Consulta Regionale, ai sensi dell'art. 9 bis della l.r. 16/2004, come modificato dalla l.r. 35/2014, garantendo la partecipazione di entrambe le componenti dell'Albo Regionale.

Nel caso in cui, per mancanza di candidati, sia impossibile la partecipazione di una delle due componenti, il Consiglio Direttivo designa in ogni caso due rappresentanti, comunicandone i nominativi alla Regione, per i provvedimenti di competenza.

L'Assemblea del CCV, su richiesta della maggioranza dei Delegati CCV, può chiedere al Consiglio Direttivo di avviare il procedimento di sfiducia nei confronti di uno o di entrambi i rappresentanti designati nella Consulta Regionale, con le medesime modalità descritte al punto 1.4.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'immediata decadenza dalla carica; in tal caso, il Consiglio Direttivo procede alla designazione di un nuovo rappresentante, con le medesime modalità di cui al presente punto, dandone tempestiva comunicazione alla Regione per i provvedimenti di competenza.

2.2 RAPPRESENTANTI DELLA SEZIONE REGIONALE

Le organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione regionale dell'Albo Regionale, designano, ai sensi dell'art. 9 bis della l.r. 16/2004, come modificato dalla l.r. 35/2014, due rappresentanti per la Consulta Regionale, uno per la componente gruppi ed uno per la componente associazioni.

Regione Lombardia, raccolte le candidature proposte dalle organizzazioni, convoca e presiede l'Assemblea, composta da un Delegato per ciascuna organizzazione, per l'elezione dei due rappresentanti nella Consulta.

Su richiesta della maggioranza delle organizzazioni iscritte nella sezione regionale, Regione Lombardia può avviare il procedimento di sfiducia nei confronti di uno o di entrambi i rappresentanti designati nella Consulta Regionale, con le medesime modalità descritte al punto 1.4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta l'immediata decadenza dalla carica; in tal caso, la Regione avvia la procedura di designazione di un nuovo rappresentante, con le medesime modalità di cui al presente punto.